



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario, Relatore
Lucia MARRA	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 23 aprile 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'articolo 148-bis del Tuel, come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni n. 100/2025 e n. 50/2026, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025 e per il 2026;

Vista l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Vista la deliberazione n. 170/2025/PRSP della Sezione regionale di controllo per la Toscana depositata in data 25/11/2025 e comunicata, in pari data, al Comune di Aulla e all'Organo di revisione (*prot. n. 8328/2025*);

Viste la richiesta istruttoria (*prot. n. 763/2026*) e la nota di risposta del Comune di Aulla (*prot. n. 1036/2026*);

Viste le osservazioni conclusive del Magistrato istruttore (*prot. n. 1544/2026*) e la memoria prodotta dal Comune di Aulla (*prot. n. 1745/2026*);

Vista l'ordinanza n. 9/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

PREMESSO IN FATTO

Con la deliberazione n. 170/2025/PRSE questa Sezione aveva accertato il mancato invio, da parte dell'Organo di revisione del Comune di Aulla (MS), della relazione-questionario prevista dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativo al rendiconto della gestione finanziaria 2024; pertanto, il Comune veniva invitato ad adottare ogni provvedimento organizzativo necessario per la tempestiva compilazione e

per l'invio alla Sezione della relazione-questionario prevista dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativo al rendiconto *de quo*.

Con la medesima pronuncia questa Sezione disponeva altresì il deposito, da parte dell'Organo di revisione del Comune, della relazione-questionario ex art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente il rendiconto della gestione finanziaria 2024 entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della predetta deliberazione (i.e., 25 novembre 2025).

In data 14 dicembre 2025 veniva trasmesso il questionario in discorso mediante il sistema applicativo Con.Te. e LimeFit.

L'esame del rendiconto relativo all'esercizio 2024 del Comune di Aulla - come rappresentato nella relazione dell'Organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti depositati nel corso dell'istruttoria, nonché nei documenti contabili, acquisiti d'ufficio tramite BDAP - ha consentito di ricostruire il quadro finanziario, di seguito riepilogato.

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi al rendiconto dell'esercizio 2024, rappresentati nella relazione predisposta dall'Organo di revisione del Comune di Aulla, e nei prospetti ad essa allegati, il Magistrato istruttore instaurava il contraddittorio con l'Ente, chiedendo chiarimenti in merito ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota *prot.* n. 763/2026). L'Ente forniva le precisazioni richieste, depositando altresì la relativa documentazione (nota *prot.* n. 1036/2026).

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore provvedeva a redigere le osservazioni conclusive (*prot.* n. 1544/2026); queste ultime venivano trasmesse al Comune di Aulla, concedendo termine per eventuali controdeduzioni. A riscontro, l'Ente ha prodotto una sintetica memoria (*prot.* n. 1745/2026).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

La magistratura contabile ha svolto le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131,

quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *“1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*. Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati. Nei successivi trenta giorni, la magistratura contabile deve verificare se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare pregiudizi agli equilibri di bilancio. Essi si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013bis" che le ha attribuito una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

2. Tanto premesso, il Collegio procede all'esame del rendiconto 2024 del Comune di Aulla, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti depositati nel corso dell'istruttoria.

Con riferimento a tale esercizio, sono stati in particolare analizzati i dati relativi al risultato di amministrazione, alla capacità di indebitamento, alla gestione della cassa vincolata e alle operazioni di riconciliazione dei rapporti debiti/crediti tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'esame della documentazione in atti ha consentito di ricostruire il quadro finanziario relativo all'esercizio 2024, confermando le risultanze approvate dall'Ente in sede di rendiconto 2024 (cfr. deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 29/4/2025).

3. Rendiconto 2024.

3.1. Risultato di amministrazione

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un saldo di amministrazione pari a 14.120.674,88 euro. A fronte di tale avanzo di amministrazione, con il rendiconto di gestione, l'Ente ha provveduto alla definizione della parte accantonata per 9.717.651,92 euro (di cui: a fondo crediti di dubbia esigibilità per 8.853.498,94 euro, a fondo contenzioso per 539.931,69 euro, a fondo perdite società partecipate per 172,00 euro e a altri accantonamenti per 324.049,29 euro, come dettagliato dal Comune nel prospetto A/1 allegato al rendiconto), alla quantificazione della parte vincolata per 5.723.294,02 euro e destinata ad investimenti per 270.306,22 euro, accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 1.590.577,28 euro.

L'esame istruttorio e i chiarimenti resi dall'Ente hanno evidenziato la presenza di un saldo negativo della parte disponibile pari a 1.590.577,28 euro, confermando, dunque, le risultanze approvate dall'Ente con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 29/4/2025 (Cfr. tab. 1).

Tab. 1 - Risultato di amministrazione 2024

Risultato di amministrazione	31/12/2024		differenze
	Ente	Sezione	
	14.120.674,88	14.120.674,88	
PARTE ACCANTONATA	9.717.651,92	9.717.651,92	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2024	8.853.498,94	8.853.498,94	-
Altri accantonamenti:	-	-	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	539.931,69	539.931,69	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	26.488,00	26.488,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	172,00	172,00	-
Altri accantonamenti	297.561,29	297.561,29	-
PARTE VINCOLATA	5.723.294,02	5.723.294,02	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	560.697,87	560.697,87	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.009.821,64	5.009.821,64	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	131.194,71	131.194,71	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	21.579,80	21.579,80	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	270.306,22	270.306,22	-
PARTE DISPONIBILE	-1.590.577,28	-1.590.577,28	-

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2024 e relativi allegati.

3.1.1. Tanto precisato, al fine di valutare la "natura" del disavanzo di amministrazione, occorre rammentare che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 (cfr. deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 2024) aveva condotto alla definizione di una quota disponibile negativa pari a 1.955.885,00 euro.

Del disavanzo complessivamente accertato, una quota pari a 334.514,35 euro era stata qualificata come disavanzo emerso dal passaggio dal "metodo semplificato" al "metodo ordinario" nel calcolo del FCDE da ripianare con le modalità previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/6/2020 (quota annuale 27.876,20 euro) e la quota di 1.621.370,65 euro era stata qualificata come disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, per il cui finanziamento è stato adottato il piano di rientro di cui al d.m. 2 aprile 2015, articolato in rate annuali costanti di 80.541,68 euro.

Per garantire il rispetto di quanto programmato, considerate le quote da finanziare (80.541,68 euro per extradeficit e 27.876,20 euro per FCDE) il disavanzo al termine

dell'esercizio in esame, avrebbe dovuto essere non superiore a 1.847.467,12 euro (disavanzo 2023 al netto delle quote da coprire).

Il rendiconto 2024 approvato dall'Ente mostra che, oltre ad aver garantito la copertura delle due quote sopra indicate, viene confermato un ulteriore miglioramento del disavanzo per una quota pari a 256.889,84 euro (quale differenziale fra disavanzo atteso e disavanzo effettivo). Tale ulteriore miglioramento è stato attribuito dall'Ente al disavanzo da extradeficit.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, nonché dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale (quota annuale di copertura pari a 80.541,68 euro) per l'extradeficit e dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 2020 per il piano di rientro del disavanzo da cambiamento di metodo FCDE (quota annuale di copertura pari a 27.876,20 euro), il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2024 si deve quindi ritenere suddiviso in disavanzo da cambiamento di metodo FCDE per 306.638,15 euro (pari al disavanzo da FCDE accertato al termine del 2023 ridotto della quota di rientro da garantire nel 2024) e in disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui per 1.283.939,13 euro (pari al disavanzo da riaccertamento accertato al termine del 2023 ridotto della quota di rientro da garantire nel 2024 e dalla ulteriore quota di copertura pari a 256.889,84 euro).

4. Organismi partecipati

4.1. Con riguardo alle operazioni di riconciliazione debiti crediti ex art. 11, comma 6, *lett. j*), del d.lgs. n. 118 del 2011, nella relazione istruttoria conclusiva (*prot. n. 1544/2026*), il Magistrato istruttore dava atto delle operazioni effettuate dall'Ente, formulando alcune osservazioni.

Più in dettaglio, dalla disamina della relazione sulla gestione dell'Organo di revisione sembrava evincersi che l'attività di rilevazione delle partite debitorie e creditorie in discorso aveva interessato la totalità degli enti strumentali e delle società partecipate; al contempo, però, la predetta relazione operava un rinvio al contenuto della nota informativa, allegata al rendiconto relativo all'esercizio 2024, per l'acquisizione di elementi informativi sugli organismi partecipati per i quali non era stato possibile procedere con la conciliazione dei rapporti creditori e debitori.

In sede di controdeduzioni finali (*prot. n. 1745/2026*) il Comune di Aulla ha, in primo luogo, rappresentato che, alla data di approvazione del rendiconto 2024, GAIA S.p.A. ed

ERP S.p.A. avevano trasmesso una nota "provvisoria" di riconciliazione debiti/crediti basata su dati di pre-consuntivo in quanto il rilascio dell'asseverazione da parte dei rispettivi Organi di revisione era subordinata alla definitiva approvazione dei bilanci d'esercizio delle società relativi all'annualità 2024. Tali note di asseverazione erano state trasmesse all'Ente a seguito della conclusione degli iter di approvazione dei bilanci societari e, dunque, in data successiva al 29 aprile 2025 (cfr. deliberazione del Consiglio comunale "Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2024").

Sotto il profilo contenutistico, secondo quanto precisato in sede di controdeduzioni finali, dalla disamina delle note asseverate dai rispettivi Collegi dei Revisori di GAIA S.p.A. ed ERP S.p.A. non erano emerse variazioni sostanziali tra i dati inizialmente comunicati in via provvisoria e quelli finali asseverati.

4.1.1. In ordine alla posizione finanziaria nei confronti di GAIA S.p.A. la discordanza riguarda il credito relativo al saldo delle quote di ammortamento degli esercizi 2014 e precedenti. Sul punto, il Comune ha premesso che il piano di rientro approvato da GAIA e dall'Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 22 dell'8 luglio 2015 "Gestione Gaia S.p.A.: approvazione del Piano Economico e Finanziario proposto dalla Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord" non contempla, per l'importo di euro 110.350,00 (IVA esclusa), le annualità sulle quali avrebbe dovuto essere effettuato il rimborso del debito al Comune (cfr. deliberazione n. 22 dell'8 luglio 2015 "Gestione Gaia S.p.A.: approvazione del Piano Economico e Finanziario proposto dalla Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord, Allegato 1 "Aggiornamento del Piano Economico Finanziario, approvato con Delibera Assembleare AIT n. 6/2014 E Delibera AEEGSI 402/2014/R/IDR", tabella 22 "Conguaglio e Piano di rientro", ultima colonna). Pertanto, l'Ente, nelle more di acquisire ulteriori chiarimenti in merito a tale ultimo profilo, ha rappresentato di non aver prudenzialmente rilevato nelle proprie scritture contabili il credito *de quo* con conseguente mancato accertamento della corrispondente entrata.

Tale elemento informativo reso in sede di controdeduzione finali era già riportato nella nota informativa allegata al rendiconto relativo all'esercizio 2024, ove - in calce alla scheda relativa ai rapporti economico-finanziari fra l'ente socio e Gaia S.p.A. - veniva precisato "in merito alle quote di ammortamento degli esercizi 2014 e precedenti, il piano di rientro approvato da Gaia e dall'Autorità idrica Toscana, con deliberazione n. 22 del 8/7/2015 non prevede, per l'importo di € 110.350,00 oltre Iva di legge, su quali annualità sarà effettuato il rimborso al Comune (ultima colonna della tabella 22 allegata alla citata deliberazione); in attesa di ulteriori disposizioni

e chiarimenti, nelle scritture contabili dell'Ente non è stato prudenzialmente rilevato il citato credito e non è stata accertata la corrispondente somma".

Analoghe precisazioni risultano contenute nelle note informative allegare ai rendiconti relativi agli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023.

Le considerazioni che precedono evidenziano come il rapporto credito/debito con la società - riportato come aspetto problematico nei predetti documenti finanziari - non abbia avuto alcuna evoluzione nel corso degli anni.

4.1.1.1. Al riguardo, questo Collegio non può non rilevare come la deliberazione n. 22 del 2015 dia atto che *"nella seduta del 2 Marzo 2015, i Sindaci hanno approvato omissis alcuni orientamenti per dare massima priorità al seguente percorso rispetto ad ogni altra decisione: omissis indicazione di tempi certi per quanto riguarda il recupero dei conguagli e quindi del pagamento del debito ai Comuni, valutati anche in un'ottica di sostenibilità tariffaria. Alla luce dei nuovi orientamenti, l'AIT ha portato la seduta della Conferenza territoriale n. 1 del 4 maggio 2015, ratificate con delibere assemblea 15 dell'11 maggio 2015: omissis un piano di rientro del debito verso i Comuni omissis"* (così, deliberazione dell'AIT dell'8/7/2015, n. 22, p. 7).

4.1.1.2. Tanto premesso, questa Corte osserva come la mancata rilevazione dell'operazione di credito nella contabilità dell'Ente non appaia pienamente in linea con i principi e le previsioni del d.lgs. n. 118 del 2011.

È d'uopo, in primo luogo, rammentare che il rendiconto deve essere, *inter alia*, informato al principio della veridicità, alla stregua del quale i dati contabili esposti nel documento finanziario devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Ciò richiede, in ossequio, al principio di integrità che tutte le entrate debbano essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Tali regole - unitamente al principio della competenza finanziaria potenziata - avrebbero imposto all'Ente di rilevare nelle proprie scritture contabili il credito vantato nei confronti di GAIA, accertando l'entrata e registrando il residuo attivo in sede di rendiconto 2024.

Né tantomeno la mancata iscrizione nelle scritture contabili del credito *de quo* può essere giustificato sulla base del principio della prudenza, come asserito dal Comune. Il principio della prudenza rappresenta indubbiamente uno dei postulati elementi fondamentali dei documenti contabili del sistema di bilancio.

Ciononostante, come peraltro statuito dai principi contabili, gli Enti devono evitare applicazioni “distorte” dello stesso, in quanto eventuali “eccessi” operativi sono suscettibili di alterare la rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione, rendendo il sistema di bilancio inattendibile.

In altri termini, il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio.

Nel caso di specie, l'esigenza di formulare le previsioni di entrata in coerenza con il principio di prudenza avrebbe ben potuto essere soddisfatta rilevando il credito, sterilizzandone la corrispondente quota di risorse di cui non è sufficientemente certa la realizzazione mediante apposito accantonamento a FCDE.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene necessario che l'Ente e l'Organo di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, pongano in essere ogni atto o provvedimento necessario per conformare la gestione dei crediti ai principi e alle regole contabili prescritte dal d.lgs. n. 118 del 2011.

4.1.2. Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria con ERP S.p.A., in sede di controdeduzioni finali (*prot. n. 1745/2026*), il Comune ha precisato che la discordanza relativa ai debiti dell'Ente nei confronti della società riguarda le seguenti poste: i) euro 18.360,00 relativi a spese per decreto ingiuntivo non riconosciute dall'Amministrazione Comunale; ii) euro 18.942,36 relativi alla fattura n. 4955 del 28/12/2007. Tale fattura è stata restituita alla società con nota *prot. n. 11.684* del 18/7/2012, richiedendone contestualmente l'eliminazione dalle scritture contabili.

4.1.3. Da ultimo, per quanto riguarda la CAT S.p.A. in liquidazione, in sede di controdeduzioni finali (*prot. n. 1745/2026*), il Comune ha riferito in merito ai disallineamenti nella riconciliazione delle partite creditorie/debitorie dell'Ente con la società.

4.2. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questa Corte rammenta che la disposizione dettata dall'art. 11, comma 6, *lett. j*), del d.lgs. n. 118 del 2011 è funzionale a dare attuazione ai principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. Pertanto, l'obbligo di asseverazione - come si evince anche dal Questionario sui rendiconti - deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori; l'adempimento in

discorso non può ritenersi sostituito dalla circostanza che le poste debitorie e creditorie possano essere *aliunde* desunte (ad esempio, bilancio societario) o elencate da parte del solo organo di revisione dell'Ente locale (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).

Sul punto, la Sezione delle Autonomie deliberazione n. 23/SEZAUT/2018 ha precisato che l'adempimento ex art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011 è: *“un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto - rientrando nella responsabilità dell'organo esecutivo dell'Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate - fermo restando che l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli Enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori”*.

In caso di eventuali discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso organo esecutivo dell'Ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo che sono intestati agli enti controllanti/partecipanti (cfr. *ex plurimis* anche Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 309/2021/PRSE; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 22/2021/PRSP).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si richiama l'attenzione sull'importanza di dare pedissequa applicazione al disposto normativo di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011. Con specifico riguardo alla situazione economico-finanziaria con GAIA S.p.A. (v. supra pt. 3.1.1.2.), si ribadisce che l'Ente e l'Organo di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, devono porre in essere ogni atto o provvedimento necessario per conformare la gestione del credito ai principi e alle regole contabili prescritte dal d.lgs. n. 118 del 2011.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana,

- in relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile dell'esercizio 2024 pari a 1.590.577,28 euro, l'Ente dovrà dare effettività ai provvedimenti già adottati: in particolare, per la quota di disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui, proseguire nel percorso di riduzione definito ai sensi del d.m. 2 aprile 2015; per la componente derivante dall'adeguamento del fondo crediti

di dubbia e difficile esazione al metodo ordinario previsto dal principio contabile, l'Ente dovrà procedere secondo le modalità e la tempistica definite dalla delibera del Consiglio comunale n. 22/2020;

- in merito all'attività di riconciliazione debiti/crediti tra il Comune e GAIA S.p.A., esposta al paragrafo 3 della parte motiva, l'Ente e l'Organo di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, devono porre in essere ogni atto o provvedimento necessario per conformare la gestione del credito ai principi e alle regole contabili prescritte dal d.lgs. n. 118 del 2011.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'Ente e, per conoscenza, al Consiglio delle Autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2026.

Il Relatore

Anna Peta

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27 aprile 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini

(firmato digitalmente)